

LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI: PUBBLICATO IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 il **decreto-legge n. 19/2024** “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che **introduce la patente a punti, o patente a crediti, per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.**

Il decreto-legge con l’art. 29 comma 19 compreso nel Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro” modifica l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ma anche l’art. 90 sugli obblighi del committente e responsabile dei lavori e l’art. 157 sulle sanzioni a loro applicate.

Di seguito riportiamo integralmente il testo pubblicato del **decreto-legge, in vigore dalla data della sua pubblicazione e quindi dal 02/03/2024**, che modifica il TUSL.

ART. 27 DEL D.LGS. 81/08: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI

1. A far data **dal 1° ottobre 2024** e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al **possesso della patente** di cui al presente articolo **le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili** di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è **rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro** subordinatamente al possesso dei seguenti **requisiti** da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- a. **iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;**
- b. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli **obblighi formativi di cui all’articolo 37;**
- c. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d. possesso del **documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);**
- e. possesso del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);**
- f. possesso del **Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).**

2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

3. La patente è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti** e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

4. La patente subisce le **decurtazioni** correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati **nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo**:

- a. accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: **dieci crediti**;
- b. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: **sette crediti**;
- c. provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: **cinque crediti**;
- d. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

- 1) la morte: **venti crediti**;
- 2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: **quindici crediti**;
- 3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: **dieci crediti**.

5. Nei casi di infortuni da cui sia **derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro**, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può **sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi**. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.

6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

7. I **crediti** decurtati possono essere **reintegrati** a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, **dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti**, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di **un credito per ciascun anno successivo al secondo**, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di **cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30**.

8. Una dotazione **inferiore a quindici crediti** della patente **non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di **una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti** comporta il pagamento di una **sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e **l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici** di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **per un periodo di sei mesi**.

9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere **estese ad altri ambiti di attività** individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

11. **Non sono tenute** al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di **qualificazione SOA** di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

ART. 90, COMMA 9, DEL D.LGS. 81/08: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva¹³⁸, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui **alle lettere a), b) e b-bis)**.

ART. 157 DEL D.LGS. 81/08: SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

c) **con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettere b-bis) e c), 101, comma 1, primo periodo.**

Previsto dallo stesso decreto il rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare.

In tale ambito, è previsto l'inasprimento delle **sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura**, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e all'aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell'appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L'appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.